



Ministero del Turismo



AVVISO PUBBLICO

SUL FONDO ISTITUITO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 611, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELL'ECOTURISMO E DEL TURISMO SOSTENIBILE CHE MIRINO A MINIMIZZARE GLI IMPATTI ECONOMICI, AMBIENTALI E SOCIALI

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” così come novellata dal d. lgs. 12 maggio 2016, n. 93, recante “Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell’art. 42, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO l’articolo 182, comma 2-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 1 ° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’articolo 6 concernente l’istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 n. 102, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale la Sen. Daniela Garnero Santanchè è stata nominata Ministro del Turismo;

VISTO il decreto-legge dell’11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;



Ministero del Turismo



VISTO il Regolamento dell'Unione europea del 25/11/2009 n. 66/2010/CE (del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE), nonché il Regolamento dell'Unione europea 14/08/2013, n. 782/2013/UE della Commissione che modifica l'allegato III del regolamento n. 66/2010;

VISTO il Regolamento dell'Unione europea 25/11/2009, n. 1221/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema dell'Unione europea di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il Regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE, nonché il Regolamento della Unione europea 28/08/2017, n. 1505/2017/UE che modifica gli allegati I, II e III del Regolamento (CE) n. 1221/2009;

VISTO il Regolamento dell'Unione europea 19/12/2018, n. 2018/2026/UE che modifica l'allegato IV del Regolamento (CE) n. 1221/2009;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” e, in particolare, l'articolo 1, comma 611, che istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo il Fondo per il turismo sostenibile, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, volto a potenziare gli interventi finalizzati alla promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”;

VISTO il Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 e recante “*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*”

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto ministeriale del 10 dicembre 2021, n. 3193, con il quale è stato nominato il l'Organismo indipendente di valutazione della performance in composizione monocratica del Ministero del turismo;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, prot. in ingresso al n. 34913/23 del 22/12/2023, registrato in data 15 febbraio 2024 al n. 248 dalla Corte dei Conti, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Barbara Casagrande, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del



Ministero del Turismo



decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Segretario generale del Ministero del turismo per la durata di tre anni;

VISTO l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009 n. 102, secondo cui le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuite per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, il tutto con oneri di gestione e spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

VISTO il Codice di comportamento del Ministero del turismo, adottato con decreto del Ministro del Turismo del 5 ottobre 2022, prot. n. 13009/22, volto ad integrare e a specificare le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, introdotto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, in attuazione dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto 5651/23 del 22/03/2023, trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, adottato in attuazione del citato articolo 1, comma 612, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Disposizioni applicative per il riparto e l'erogazione delle risorse stanziato sul Fondo istituito dall'articolo 1, comma 611, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinate al potenziamento degli interventi finalizzati alla promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile”;

VISTO, in particolare, l'art. 5 comma 1 che prevede di destinare, rispettivamente, l'80% delle risorse disponibili al finanziamento di progetti contenenti interventi finalizzati alla promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile e il restante 20% al sostegno delle strutture ricettive e delle imprese turistiche nell'ottenimento di certificazioni di sostenibilità;

VISTO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2023 e nel contesto del processo di revisione e valutazione della spesa, di cui all'art. 22-bis della legge n. 196 del 2009



Ministero del Turismo



(cd. *spending review*), è stato operato, tra l'altro, un taglio della dotazione finanziaria del capitolo 5154 PG01 per un importo pari ad euro 500.000,00;

CONSIDERATA la disponibilità finanziaria sul capitolo 5154 PG 01 dello stato di previsione del Ministero del turismo per l'anno finanziario 2024 che è quindi pari ad euro 9.500.000,00 di competenza dell'anno 2024;

CONSIDERATA la necessità di assicurare anche per l'anno 2024 l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi finalizzati alla promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile che mirino a minimizzare gli impatti economici, ambientali e sociali a valere sul Fondo istituito dal predetto articolo 1, comma 611, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

RITENUTO, altresì, necessario ed opportuno accantonare un importo pari a euro € 95.000,00 a valere sullo stanziamento sopramenzionato per l'assistenza tecnica, ferma restando la possibilità di riuso, ove non necessarie né utilizzate;

Articolo 1

Finalità dell'Avviso

1. Nel contesto del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 611, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, il presente Avviso intende sostenere con aiuti in "*de minimis*" progetti di investimento finalizzati alla promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile, che mirino a minimizzare gli impatti economici, ambientali e sociali generando contemporaneamente reddito, occupazione e conservazione degli ecosistemi locali.

2. In coerenza con quanto disposto dal Decreto 5651/23 del 22/03/2023 all'articolo 2, lettere a) e b), le proposte progettuali dovranno essere rispondenti ad almeno una delle seguenti finalità: a. rafforzare le grandi destinazioni culturali attraverso la promozione di forme di turismo sostenibile, l'attenuazione del sovraffollamento turistico, la creazione di itinerari turistici innovativi e la destagionalizzazione del turismo; b. favorire la transizione ecologica nel turismo, con azioni di promozione del turismo intermodale secondo le strategie di riduzione delle emissioni per il turismo.

Articolo 2

Definizioni

1. "Proposta progettuale o progetto": il progetto illustrativo degli elementi caratterizzanti l'iniziativa da realizzare in relazione al contesto di riferimento e alle assunzioni poste a base delle proiezioni formulate in merito a tempistiche di realizzazione, budget delle attività proposte, risorse economico-



finanziarie da reperire, investimenti da realizzare, cronoprogramma, flussi finanziari attesi e sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa;

2. “Servizi di consulenza in materia di innovazione”: consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati;

3. “Servizi di sostegno all'innovazione”: banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, test e certificazione al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti;

4. «Innovazione dell'organizzazione»: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

5. «Innovazione di processo»: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

6. «impresa unica» ai sensi del Reg UE 2831/2023 si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.



Ministero del Turismo



7. «Unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale" (articolo 2, comma 1, lettera t, del decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii.). A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, unità locali quali magazzini, uffici di rappresentanza, laboratori in affitto, non si configurerebbero quali unità locali attive e produttive.

8. "Beneficiario": soggetto a cui è stata concessa l'agevolazione.

9. "Proponente": soggetto in possesso dei requisiti di cui all'Art. 4 del presente Avviso.

Articolo 3

Dotazione finanziaria

1. Le risorse disponibili per gli interventi selezionati con il presente Avviso ammontano per l'anno 2024 ad euro 7.600.000,00 determinate secondo quanto disposto all'art.5, comma 1, lettera a) dal Decreto 5651/23 del 22/03/2023 in una quota pari all'ottanta per cento (80%) del contributo di cui al precedente comma 1.

Articolo 4

Beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni disposte dal presente Avviso le imprese della filiera del turismo e di strutture ricettive turistiche ed alberghiere che svolgono, in via prevalente, attività di impresa riferita ai seguenti codici ATECO.



| CODICE ATECO | DESCRIZIONE |
|---------------------|--|
| 49.1 | Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano) |
| 49.3 | Altri trasporti terrestri di passeggeri |
| 50.1 | Trasporto marittimo e costiero di passeggeri |
| 50.3 | Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) |
| 51.1 | Trasporto aereo di passeggeri |
| 52.2 | Attività di supporto ai trasporti |
| 55.1 | Alberghi e strutture simili |
| 55.2 | Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni |
| 55.3 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
| 56.1 | Ristoranti e attività di ristorazione mobile |
| 56.3 | Bar e altri esercizi simili senza cucina |
| 77.11.00 | Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri |
| 77.21.00 | Noleggio di attrezzature sportive e ricreative |
| 77.34.00 | Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale |
| 77.35.00 | Noleggio di mezzi di trasporto aereo |
| 77.39.10 | Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri |
| 79.1 | Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator |
| 79.9 | Altri servizi di prenotazione e attività connesse |
| 82.30.00 | Organizzazione di convegni e fiere |
| 90.0 | Attività creative, artistiche e di intrattenimento |
| 93.1 | Attività sportive |
| 93.21 | Parchi di divertimento e parchi tematici |
| 93.29.2 | Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali |
| 93.19.92 | Attività delle guide alpine |
| 96.04.10 | Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) |
| 96.04.20 | Stabilimenti termali |

Articolo 5

Requisiti di ammissibilità

1. I soggetti proponenti indicati al precedente Articolo 4 devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti di ammissibilità:



- a) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle Imprese dello Stato di residenza ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali, società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
- b) essere in regola con il pagamento degli oneri contributivi ed assistenziali e non avere in atto debiti erariali;
- c) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;
- d) essere in regola con la normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia) e non sussistere a carico dei soggetti alcuna causa di esclusione di cui agli artt. 94/98 del D.Lgs. 36/2023 (art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016);
- e) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni o dell'obbligo di mantenimento dell'unità produttiva localizzata in Italia, per accertata grave negligenza nella realizzazione degli investimenti e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che per indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
- f) non far parte del medesimo gruppo giuridico di altra impresa partecipante al procedimento, a norma degli articoli 2359 e 2497 e seguenti C.C.;
- g) essere in regola con gli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- h) le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese. Fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, dei requisiti previsti nell'Avviso, il programma di spesa deve essere realizzato in una unità produttiva ubicata nel territorio italiano;
- i) non incorrere nella incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Il possesso dei requisiti e le condizioni di cui sopra devono essere oggetto di specifica autocertificazione da parte del soggetto richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. L'impresa interessata deve immediatamente comunicare al Ministero del Turismo, per le verifiche e valutazioni di competenza, ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti intervenuta dopo la presentazione della domanda di agevolazione, pena la revoca delle agevolazioni concesse.



Articolo 6

Tipologie di interventi finanziabili

1. Le proposte progettuali presentate in risposta al presente Avviso per il raggiungimento della finalità indicate al precedente articolo 1, comma 2, lettere a) e b), dovranno riguardare almeno una delle seguenti tipologie di intervento:

- a) ideare, realizzare e promuovere percorsi turistici innovativi utili a ridurre il sovraffollamento turistico delle aree a maggior afflusso turistico, tra cui i siti patrimoni UNESCO;
- b) ideare e promuovere itinerari che valorizzino l'intero patrimonio turistico del territorio, includendo aree e attrazioni distanti dai percorsi convenzionali con maggiore afflusso turistico e dal centro cittadino, mediante il potenziamento dei servizi connessi alla veicolazione dei turisti verso le aree con minore densità turistica;
- c) promuovere la ricettività turistica nelle aree con minor densità turistica di destinazioni turisticamente molto affollate, mediante progetti atti a riqualificare e riconvertire zone periferiche di realtà urbane o favorendo il turismo rurale e la nascita di nuove attrazioni e mete turistiche;
- d) creare, sviluppare e potenziare servizi e percorsi intermodali a basse emissioni che determinino, tramite la loro attuazione, una riduzione dell'impatto ambientale delle attività turistiche;
- e) promuovere sistemi di veicolazione e scambio intermodale basato sull'uso di mezzi di trasporto pubblico e di biciclette, mediante la realizzazione di cicloposteggi o di centri per il deposito custodito di e-bike, anche in prossimità delle stazioni dei treni e dei bus, al fine di potenziare la mobilità in bicicletta e la realizzazione di una rete di percorribilità ciclistica;
- f) favorire il turismo rurale, quello montano, l'equiturismo e le vacanze a contatto con la natura, promuovendo le ippovie, i percorsi naturalistici, il soggiorno all'aria aperta, attraverso il glamping e il campeggio ecosostenibili;
- g) favorire e promuovere progetti volti alla diffusione del turismo sulle vie navigabili, anche mediante lo sfruttamento di tratti di demanio abbandonati, offrendo una vacanza alternativa a contatto con la natura;
- h) ideare e realizzare sistemi per la gestione e il contenimento dei flussi sui siti naturalistici e culturali sovraffollati;
- i) favorire percorsi e itinerari nonché attività sportive e ricreative ecocompatibili nelle zone marittime e costiere.

2. Ciascuna proposta progettuale dovrà prevedere espressamente azioni volti a dare adeguata visibilità alla circostanza che gli interventi sono stati finanziati con il contributo del Ministero del Turismo (a titolo di mero esempio potrà essere prevista l'esposizione di targhe o altri materiali comunicativi



Ministero del Turismo



recanti l'indicazione del contributo concesso e del valore complessivo del progetto). I relativi costi sostenuti dovranno essere espressamente indicati in fase di rendicontazione.

3. Ciascuna proposta progettuale dovrà prevedere una durata massima del periodo di realizzazione del corrispondente Programma di spesa non superiore a 18 mesi, che decorreranno dalla data sottoscrizione da parte del Beneficiario della Convenzione di cui al successivo Articolo 15.

Articolo 7

Regime di aiuto e spese ammissibili

1. Gli aiuti del presente Avviso sono concessi sulla base di quanto previsto dal Reg. n. 2831/2023 “de minimis”.

2. Le spese ammissibili a contributo sono le seguenti:

- a) Opere edili e spese di progettazione strettamente funzionali al progetto. Le opere murarie dovranno essere supportate da progettazione esecutiva (combinato disposto dagli artt. 23 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 41 D.Lgs. 36/2023) e realizzate nella sede della proposta progettuale e destinataria del contributo. I lavori di adeguamento e/o la ristrutturazione edilizia sono finanziabili a condizione che il soggetto proponente sia proprietario dell'immobile ovvero delle aree oggetto dell'intervento. Tali spese devono essere funzionali alla realizzazione del progetto;
- b) Spese relative all'acquisto di impianti, macchinari, strumenti, arredi, hardware e attrezzature nuove di fabbrica e conformi alle normative comunitarie strettamente funzionali alla realizzazione del progetto;
- c) Spese per collaudi di cui alla precedente lettera a);
- d) Spese per la promozione e l'erogazione di pacchetti turistici;
- e) Acquisto di software, acquisizione a titolo oneroso di licenze d'uso di software, know-how e altre forme di proprietà intellettuale strettamente funzionali alla realizzazione del progetto;
- f) Costi per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione finalizzati alla realizzazione degli interventi previsti all'art.6. Si rimanda al pertinente Allegato A per il dettaglio delle tipologie di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione.

3. Ai fini del presente Avviso sono considerate ammissibili, purché finalizzate all'attuazione degli interventi oggetto del presente avviso, le spese sostenute in osservanza della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

4. Non sono in ogni caso ammissibili: i) le spese pagate in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore; ii) le spese che risultino già finanziate attraverso altre fonti di



finanziamento pubbliche nazionali e/o comunitarie; iii) gli interessi passivi, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari; iv) l'imposta sul valore aggiunto recuperabile; v) le ammende, le penali e le spese per controversie legali e contenzioso che siano riconducibili a responsabilità e/o a comportamenti negligenti del soggetto attuatore; vi) le spese per varianti, modifiche e variazioni dei progetti non legittime, non conformi alle previsioni normative e comunque non sottoposte a parere e autorizzazione preventivi del Ministero del Turismo.

5. Al fine di evitare collusione tra il beneficiario dei contributi e fornitori è necessario che i beni oggetto di finanziamento non siano fatturati all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.

Articolo 8

Determinazione del contributo

1. Il contributo erogato a valere sul presente avviso non potrà essere superiore al 50% del valore delle spese ammissibili previste nel progetto e, in ogni caso, non potrà essere inferiore a euro 50.000,00 e superiore a euro 300.000,00, ferma restando la capienza "de minimis" del soggetto richiedente.

Articolo 9

Domanda di finanziamento e contenuto della proposta

1. Il Proponente dovrà presentare nelle modalità stabilite al precedente Articolo 7 comma 2 una dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante che attesti, a pena di esclusione di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti all'Articolo 5 del presente Avviso.

2. La domanda di finanziamento dovrà essere presentata in modalità telematica secondo quanto stabilito al successivo Articolo 10 comma 1 ed entro il termine stabilito al comma 3 del medesimo articolo.

3. I soggetti proponenti dovranno, altresì, trasmettere nelle medesime modalità la proposta descrittiva del progetto di cui si chiede l'agevolazione, comprensiva di:

- a) dichiarazione di cui al precedente comma 1;
- b) documento illustrativo – progettuale dell'intervento, che includa la descrizione dell'intervento e di tutte le fasi di vita del progetto stesso, la coerenza con le finalità previste all'Articolo 1, la rispondenza con gli interventi finanziabili previsti all'Articolo 6 e la definizione della metodologia e delle procedure di attuazione dell'intervento;
- c) piano economico e finanziario dell'intervento indicante: i) i costi dell'intervento, con il dettaglio per singola voce di spesa ammissibile; ii) il contributo concedibile richiesto nel



- rispetto della determinazione del contributo concedibile previsto all'Articolo 8; iii) cronoprogramma attuativo procedurale da cui si evinca che la realizzazione del progetto sia coerente con le tempistiche di impegno e attuazione previste al successivo Articolo 13; iv) copia leggibile del documento di riconoscimento del legale rappresentante del Proponente; v) dichiarazione di legittimità dell'intervento proposto rispetto alle norme e regolamenti regionali, locali e comunali.
- d) eventuale rapporto di verifica rilasciato da un ente di certificazione e relativo alle certificazioni richiamate nel Decreto 5651/23 del 22/03/2023;
- e) eventuali accordi di collaborazione pubblico-privato già sottoscritti e/o lettere di intenti rilevanti ai predetti fini, con indicazione delle attività che saranno svolte da ciascun soggetto coinvolto.

Articolo 10

Termini e modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di finanziamento, completa della proposta, dei documenti e dichiarazioni di cui al precedente Articolo 9, deve essere presentata utilizzando esclusivamente la Piattaforma informatica, accessibile tramite SPID/CIE, il cui link di accesso alla procedura sarà comunicato con successivo provvedimento nella sezione "Notizie di Servizio" del Ministero del turismo (<https://www.ministeroturismo.gov.it/>). Tale piattaforma sarà fruibile comprensiva della relativa manualistica a partire dalle **ore 12:00 del 1° luglio 2024** sul sito istituzionale del Ministero del Turismo.
2. I Proponenti che intendono presentare la domanda di finanziamento devono essere obbligatoriamente in possesso di una casella di posta elettronica certificata.
3. Le attività di compilazione e di presentazione telematica delle domande di finanziamento dovranno essere completate, a pena di esclusione, entro le **ore 12 del 31 luglio 2024**.
4. La data e l'ora di presentazione telematica della domanda di finanziamento e dei relativi allegati sono attestata dalla Piattaforma. Allo scadere del termine indicato al precedente comma 3, la Piattaforma non permetterà più alcun accesso per la compilazione e la presentazione delle domande di finanziamento e dei relativi allegati.
5. Non è ammessa altra forma di compilazione e di presentazione della domanda di finanziamento, né della proposta e dei relativi documenti e dichiarazioni di cui al precedente Articolo 9, differente da quella indicata nel presente articolo.
6. Tutti i documenti e le dichiarazioni necessari ai fini della presentazione della domanda di finanziamento, ivi compresa la stessa domanda di finanziamento e la relativa proposta, devono essere



Ministero del Turismo



caricati sulla Piattaforma muniti di firma digitale (accreditata dall'Agenzia per l'Italia Digitale - AgID) del legale rappresentante del Proponente sottoscrittore della domanda di finanziamento. In ogni caso, tutta la documentazione da firmare digitalmente dovrà essere redatta nel formato PDF.

7. Non sono ammesse domande che siano sottoscritte da un soggetto diverso da quello cui si riferiscono i dati nella modulistica e nelle dichiarazioni di cui all'Articolo 9 del presente Avviso.

8. La trasmissione della domanda di finanziamento può avvenire unitamente alla proposta, ai documenti e alle dichiarazioni di cui al precedente Articolo 9, previo caricamento degli stessi sulla Piattaforma, esclusivamente seguendo le indicazioni ivi riportate.

Articolo 11

Verifica di ammissibilità delle domande

1. Le domande di finanziamento pervenute nei termini e con le modalità di cui al precedente Articolo 10 saranno soggette a verifica di ammissibilità formale da parte del Ministero del turismo avuto riguardo alla relativa conformità alle disposizioni, alla presenza di tutti i documenti e alle dichiarazioni richieste dal presente Avviso.

2. Le domande di finanziamento non corrispondenti a quanto previsto e richiesto a pena di esclusione dal presente Avviso saranno considerate non validamente presentate e saranno pertanto escluse. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di finanziamento possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. Il Ministero assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla procedura. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

3. Le domande di finanziamento non pervenute nei termini e con le modalità di cui al predetto Articolo 10 e le domande che dovessero risultare non ammissibili a seguito della verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso all'art. 5, così come le domande di finanziamento che dovessero avere a oggetto una richiesta di contributo superiore al massimo concedibile stabilito al precedente Articolo 8, saranno escluse e non ammesse alla valutazione di merito di cui al successivo Articolo 12.

Articolo 12

Valutazione



1. Le proposte progettuali, in esito al positivo riscontro della verifica di ammissibilità di cui al precedente Articolo 11, saranno valutate nel merito da un'apposita Commissione istituita presso il Ministero del Turismo, presieduta da un membro individuato dal Segretario Generale e composta da ulteriori due membri indicati dal Direttore Generale della Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo che ha la competenza sulla presente misura.
2. A ciascuna domanda di finanziamento sarà attribuito un punteggio da 0 a 100 e l'esito della valutazione è riassunto da un punteggio complessivo che non potrà essere inferiore a 45/100, fermo restando il rispetto delle soglie minime indicate per ciascun criterio di valutazione e per ciascun descrittore di seguito descritte. Una valutazione inferiore relativa anche soltanto ad uno dei punteggi minimi attribuiti renderà la domanda non finanziabile.
3. Saranno finanziate le proposte che avranno raggiunto il punteggio minimo di sufficienza 45/100 nel rispetto delle soglie minime previste, in ordine decrescente di graduatoria, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.
4. La Commissione determinerà la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

| CRITERI DI VALUTAZIONE, DESCRITTORI, PESI | |
|---|--|
| <p>Criterio A Qualità tecnica e completezza della proposta progettuale</p> | <p>Descrittore: Per "Qualità tecnica e completezza della proposta progettuale" si intende: » A.1. Definizione degli obiettivi, della metodologia e della logica dell'intervento. <i>Dalla definizione degli obiettivi devono potersi desumere e giustificare la logica dell'intervento e la metodologia operativa che costituiscono l'essenza della proposta progettuale.</i></p> <p>* punteggio massimo 30 / punteggio minimo 15 Scala di attribuzione del punteggio (P):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Grado di definizione elevato ($P \geq 25$) ➤ Grado di definizione buono ($20 \leq P < 25$) ➤ Grado di definizione sufficiente ($15 \leq P < 20$) ➤ Grado di definizione non adeguato ($P < 15$) |
| <p>Criterio B Qualità economico-finanziaria del progetto</p> | <p>Descrittore: Per "Qualità economico-finanziaria del progetto" si intende che dall'analisi della proposta progettuale dovrà desumersi: » B.1 l'economicità della proposta in termini di rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi. <i>Il criterio valuta la capacità del soggetto proponente di far fronte alla copertura finanziaria richiesta per la realizzazione del programma di investimento proposto. Il proponente dovrà, altresì, evidenziare le condizioni di equilibrio tra il fabbisogno finanziario (impieghi) e le fonti di finanziamento a disposizione per la realizzazione del programma di investimento presentato.</i></p> <p>* punteggio massimo 36 / punteggio minimo 18 Scala di attribuzione del punteggio (P):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Qualità elevata ($P \geq 31$) ➤ Qualità buona ($25 \leq P < 31$) ➤ Qualità sufficiente ($18 \leq P < 25$) ➤ Qualità non adeguata ($P < 18$) |



| | |
|---|--|
| Criterio C Capacità del progetto di proporre soluzioni innovative | <p>Descrittore: Per “Capacità del progetto di proporre soluzioni innovative” si intende:</p> <p>» C.1 la capacità del progetto di proporre soluzioni mirate al rafforzamento dell’offerta del settore e alla destagionalizzazione dell’offerta turistica, anche mediante l’introduzione di innovazioni di processo, di prodotto, di servizio e organizzative, nonché applicazioni di soluzioni digitali e tecnologie ICT innovative.</p> <p>* punteggio massimo 12 punteggio minimo 6 Scala di attribuzione del punteggio (P):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacità elevata ($P \geq 10$) ➤ Capacità buona ($8 \leq P < 10$) ➤ Capacità sufficiente ($6 \leq P < 8$) ➤ Capacità non adeguata ($P < 6$) <p>» C.2 la capacità del progetto di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di defaticare i centri nevralgici fortemente impattati dall’overtourism, minimizzando i costi economici e gli impatti ambientali e sociali.</p> <p>* punteggio massimo 12 punteggio minimo 6 Scala di attribuzione del punteggio (P):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacità elevata ($P \geq 10$) ➤ Capacità buona ($8 \leq P < 10$) ➤ Capacità sufficiente ($6 \leq P < 8$) ➤ Capacità non adeguata ($P < 6$) |
| <p><i>L’esito della valutazione è riassunto da un giudizio sintetico complessivo e da un punteggio che non potrà essere inferiore a 45/100, fermo restando il rispetto delle soglie minime indicate per criterio e singolo descrittore.</i></p> | |

5. La Commissione assegnerà fino a un massimo di 10 punti che non concorrono in ogni caso al raggiungimento della soglia minima relativa al criterio e a ciascun descrittore stabilita al comma 2 sulle base dei seguenti criteri premiali:

| Criterio premiale | Metodo di calcolo | Punteggio |
|--|-------------------|-----------|
| A. Capacità di attivazione di una rete partenariale qualificata a valore aggiunto per il progetto presentato. A titolo esemplificativo e non esaustivo: DMO, DMC, Amministrazioni pubbliche e GAL. | assenza | 0 |
| | presenza | 2 |
| B. Rilevanza dell’intervento rispetto al tema della disabilità, dell’innovazione sociale e della qualità della vita e dello sviluppo sostenibile. | assenza | 0 |
| | presenza | 2 |
| C. Capacità di riutilizzo di esperienze pregresse su progetti analoghi a valore aggiunto. | assenza | 0 |
| | presenza | 2 |
| D. Presenza di un piano di integrazione - corredato da cronoprogramma – con il programma Tourism Digital Hub di cui al protocollo standard TDH022 (Decreto del Ministro del turismo, prot. n. 52/23 del 2 febbraio 2023). | assenza | 0 |
| | presenza | 2 |
| E. Presenza di interventi scaturiti da prescrizione contenute in un rapporto di verifica rilasciato da un ente di certificazione e relativo alle certificazioni richiamate nel Decreto 5651/23 del 22/03/2023 | assenza | 0 |
| | presenza | 2 |

6. La graduatoria di merito predisposta dalla Commissione sarà quindi trasmessa da quest’ultima al Ministero del turismo, che provvederà alla relativa approvazione con decreto ministeriale, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo. La pubblicazione del decreto di cui al precedente capoverso varrà quale pubblicità legale a tutti gli effetti di legge.



7. Con il medesimo Decreto si provvede altresì a:

- i. concedere il finanziamento a favore dei beneficiari ammessi nei limiti delle risorse disponibili, subordinando la stipula della Convenzione all'acquisizione della documentazione di cui al successivo Articolo 16;
- ii. effettuare le operazioni contabili di pertinenza.

Articolo 13

Termini di realizzazione del progetto e modalità di attuazione

1. Ciascun Progetto di cui all'Articolo 6, in tutte le sue componenti progettuali e di interventi, dovrà avere una durata di 18 mesi ed essere interamente realizzato comunque entro e non oltre il termine perentorio del 30 giugno 2026, pena la restituzione di tutte le somme già versate al Beneficiario.
2. Nel caso di riduzione o modifica dell'intervento finanziato, ai sensi del successivo art. 17, e di un suo completamento entro il termine previsto dalla stipulanda Convenzione di cui al successivo art. 15, saranno ritenute ammissibili e rimborsabili esclusivamente le spese corrispondenti alla parte di intervento effettivamente realizzata.
3. Il Beneficiario è tenuto ad osservare in tutte le fasi di attuazione gli impegni e gli obblighi indicati nel presente Avviso e nel Progetto ammesso a finanziamento.
4. Il Beneficiario dovrà inoltre trasmettere una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento del progetto, nonché una relazione finale a conclusione delle attività illustrativa del livello di conseguimento dei risultati prefissati.
5. Tutti i progetti ammessi a finanziamento dovranno essere attuati nel rispetto delle modalità indicate nelle relative proposte positivamente esaminate.
6. Ai fini dell'erogazione del finanziamento il Beneficiario deve costituire una garanzia, sotto forma di fideiussione o polizza fideiussoria, pari al 30% dell'importo del finanziamento, stipulata con primario istituto bancario o assicurativo. La garanzia è prestata, a favore del Ministero del turismo che potrà avvalersene nei limiti dell'importo massimo garantito, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Beneficiario che derivano dal progetto finanziato come da stipulanda Convenzione. Il Ministero del turismo può, altresì, incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Beneficiario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del progetto. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Ministero del turismo.



La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza del Beneficiario dal finanziamento e lo scorrimento della graduatoria.

Articolo 14

Obblighi dei soggetti beneficiari

1. Il Beneficiario è tenuto ai seguenti obblighi generali:

- a) realizzare le attività secondo le modalità previste nel Progetto approvato;
- b) rendicontare le spese sostenute, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, formalizzando apposita domanda di rimborso con le modalità ed entro i termini previsti al successivo art. 16;
- c) completare le attività progettuali entro i termini previsti al precedente art. 13;
- d) garantire che il contributo concesso rispetti il principio di “no double funding”, ossia che la stessa spesa in fase di rendicontazione sia imputata a più di una misura di sostegno finanziario pubblico regionale, nazionale o comunitario;
- e) soddisfare gli impegni assunti in sede di presentazione della domanda;
- f) trasmettere al Ministero del turismo l’atto attraverso cui il beneficiario ha acquisito la proprietà dell’immobile ove avranno luogo le opere edili e/o ove avrà luogo la realizzazione degli interventi, nonché l’estratto dei registri immobiliari da cui risulti l’effettiva trascrizione dello stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria finale;
- g) fornire secondo le modalità e i tempi definiti dal Ministero del turismo, i dati e le informazioni relativi al monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, nel rispetto delle disposizioni applicabili al Fondo e secondo quanto al successivo art. 16;
- h) garantire il mantenimento dei requisiti di accesso al contributo così come gli stessi sono definiti dal presente Avviso;
- i) fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell’intervento richieste dal Ministero del Turismo, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui all’Avviso, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito.

2. Il Beneficiario è tenuto a adempiere ai seguenti obblighi di comunicazione:

- a) dare immediata comunicazione della volontà di rinunciare al contributo mediante posta elettronica certificata;
- b) dare tempestiva informazione circa l’insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto;
- c) comunicare tempestivamente, e comunque nei termini specifici previsti per ciascun caso, eventuali variazioni progettuali coerentemente a quanto previsto al successivo art. 17;



- d) fornire, in coerenza con lo stato di avanzamento della rendicontazione di cui al successivo art. 18, le informazioni necessarie al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dell'operazione.

Articolo 15

Sottoscrizione della Convenzione

1. A seguito della valutazione positiva del progetto, il Ministero del turismo e il beneficiario stipulano entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria una Convenzione in cui vengono definite le obbligazioni in capo alle Parti. Gli obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e le spese ammissibili sono ulteriormente definiti nella predetta Convenzione in cui sono indicate anche le modalità di erogazione del finanziamento, le modalità di rendicontazione e di verifica dell'attuazione del progetto, ivi compresi i criteri e le modalità di valutazione dei risultati raggiunti.
2. Il beneficiario, entro il limite di 10 giorni dalla richiesta effettuata dal Ministero del turismo, trasmette la documentazione richiesta per la sottoscrizione della Convenzione.
3. In caso di mancata trasmissione della documentazione di cui al comma precedente entro i termini previsti, il beneficiario perde il diritto al contributo e il Ministero del turismo avvia le procedure di decadenza dal finanziamento, fatta salva l'ipotesi in cui il beneficiario, entro lo stesso termine di 10 giorni non richieda, esplicitando le motivazioni, una proroga del termine stabilito al comma 2. Tale proroga non potrà essere superiore a giorni 10, e può essere concessa solo una volta.
4. In sede di stipula della Convenzione, il Ministero del turismo può richiedere al soggetto beneficiario di rimodulare l'importo del finanziamento richiesto, anche sulla base dei rilievi effettuati in sede di valutazione. L'erogazione del finanziamento, oltre che all'accettazione delle condizioni fissate nella Convenzione, è, comunque, subordinata all'approvazione della Convenzione stessa da parte degli organi di controllo.
5. Il Ministero del turismo verifica la documentazione prodotta dal beneficiario. La durata del processo di verifica della documentazione trasmessa dal beneficiario per la sottoscrizione della Convenzione sarà proporzionata alla complessità dell'operazione e non si protrarrà oltre 30 giorni dalla presentazione della stessa e comunque non oltre il termine stabilito dalla vigente normativa applicabile. A seguito di positiva verifica della documentazione, si procede alla finalizzazione della Convenzione.

Articolo 16

Modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo



Ministero del Turismo



1. Il contributo concesso a ciascun Progetto ammesso a finanziamento sarà erogato dal Ministero del turismo direttamente a favore del beneficiario a valere sulle risorse del Fondo, secondo le seguenti modalità:

- a) Il 30% del finanziamento ammesso alle agevolazioni entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, dietro presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvio delle attività del progetto;
- b) Il 60% da corrispondersi in ratei calcolati secondo le modalità determinate nella Convenzione. Il rateo sarà riconosciuto sulla base di report intermedi da cui si evinca lo stato di avanzamento del progetto presentato.
- c) la quota residua pari al 10% verrà corrisposta successivamente all'approvazione del Ministero del turismo della documentazione di rendicontazione presentate e di una relazione finale contenente informazioni puntuali e certificate sulle attività svolte e del rispetto delle tempistiche, del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati, ivi inclusi i parametri di sostenibilità economico-finanziaria, previsti nell'ambito della Convenzione.

2. I documenti di spesa e i bonifici di pagamento devono riportare necessariamente i codici CUP che identificano il progetto nella «banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP» previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

3. Il Ministero del turismo, prima di procedere all'erogazione delle risorse, provvederà all'esecuzione di verifiche amministrative contabili al fine di accertare la regolarità della rendicontazione della spesa, degli atti relativi al Progetto finanziato e delle attività progettuali previste in coerenza con quanto previsto nella Convenzione e nei precedenti commi 1 e 2.

4. La realizzazione delle attività progettuali secondo le tempistiche e le modalità previste dalla Convenzione e il raggiungimento degli obiettivi prefissati devono essere puntualmente rendicontati da parte del beneficiario, pena la non erogazione del contributo e la rivalsa di quanto eventualmente versato in forma di anticipo.

Articolo 17

Modifiche/variazioni del Progetto finanziato

1. Il beneficiario non può apportare modifiche al Progetto finanziato salvo quanto di seguito esposto.
2. Ove il beneficiario intenda apportare modifiche ovvero variazioni alla proposta progettuale ammessa, dovrà presentare formale domanda al Ministero del turismo, allegando la documentazione descrittiva delle modifiche proposte.
3. A seguito della ricezione della domanda di modifica, il Ministero del turismo valuterà l'approvazione dei tali modifiche verificandone l'ammissibilità/legittimità rispetto alla normativa



Ministero del Turismo



comunitaria e nazionale di riferimento, nonché in ragione dei seguenti vincoli/condizioni: - la modifica proposta non deve comportare una modifica sostanziale della tipologia/natura dell'intervento o progetto interessato; - in nessun caso potrà essere incrementato il finanziamento già concesso al Progetto finanziato; - l'intervento e/o il progetto interessato dalla modifica e, per l'effetto, il Progetto finanziato, devono garantire e rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi già valutati ai fini dell'ammissione a finanziamento.

4. Ai fini della valutazione della domanda di modifica, il Ministero del turismo potrà richiedere l'invio di documentazione integrativa, che dovrà essere trasmessa dal beneficiario entro 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

5. L'approvazione o il rigetto della domanda di modifica verrà comunicata al beneficiario entro 20 giorni dalla ricezione della domanda medesima ovvero, ricorrendo le condizioni di cui al precedente comma 4, dalla ricezione della documentazione integrativa.

Articolo 18

Stabilità dei progetti

1. I progetti ammessi a finanziamento pena il recupero del contributo finanziario concesso, non devono subire modifiche sostanziali:

- a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico;
- b) che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà di una infrastruttura o della cessazione di una attività produttiva.

2. La violazione del presente articolo legittimerà il Ministero del Turismo a recuperare dal Soggetto Beneficiario il finanziamento erogato in misura proporzionale al periodo per il quale i predetti requisiti non sono stati soddisfatti.

Articolo 19

Trattamento dei dati personali

1. Tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie all'attuazione della misura saranno poste in essere nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.



2. I dati personali saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della procedura di cui al presente Avviso secondo le disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

Articolo 20

Revoca del contributo e controlli

1. Il finanziamento concesso potrà essere ridotto in conseguenza della mancata rendicontazione delle spese o dell'inammissibilità delle spese rendicontate, ancorché sostenute (revoca parziale).

2. Potrà essere disposta la revoca integrale del finanziamento assegnato nel caso di gravi violazioni di leggi e regolamenti, nonché nel caso di violazione e/o inadempienza agli obblighi di cui al presente Avviso ed in particolare la violazione degli obblighi di cui all'art. 14 del presente Avviso:

- a) la perdita dei requisiti di ammissione durante l'attuazione dell'intervento e di rendicontazione finale delle spese sostenute;
- b) l'inerzia, intesa come mancata realizzazione dell'intervento, e/o realizzazione difforme da quella autorizzata e/o realizzazione parziale;
- c) l'assoggettamento a procedure di fallimento o altra procedura concorsuale (concordato preventivo, concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), per effetto del comportamento fraudolento del Beneficiario;
- d) la violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento applicabile, incluse le disposizioni in materia di pubblicità e di informazione poste in capo al beneficiario delle agevolazioni;
- e) la mancata comunicazione al Ministero del turismo dell'intervenuta acquisizione della disponibilità dell'immobile selezionato per la realizzazione del programma di spesa entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dal decreto di concessione delle agevolazioni;
- f) l'accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa;
- g) l'accertata causa di decadenza, per indebita percezione del contributo per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta – comunque imputabili al Beneficiario e non sanabili;
- h) l'accertata indebita percezione del Contributo con provvedimento definitivo (dolo o colpa grave); i) qualora il Beneficiario non acconsenta o impedisca l'esecuzione di controlli e verifiche disposte dalle autorità e/o dagli organismi a ciò preposti, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero, incompleti per fatti insanabili imputabili al Beneficiario;



- i) l'alienazione o cessazione dell'attività imprenditoriale beneficiaria del contributo entro 3 anni a far data dal pagamento finale delle agevolazioni. Salvo il caso che tale cessazione sia dovuta a fallimento fraudolento, il contributo è ridotto in rapporto al periodo in cui l'attività è cessata;
- j) il mancato rispetto delle disposizioni relative al caricamento dei dati sull'effettivo avanzamento finanziario, procedurale e fisico sui sistemi informativi individuati ai fini del monitoraggio;
- k) il mancato completamento dell'intervento nei termini definiti all'interno del provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni o la mancata immissione dello stesso in condizione di normale operatività nel corso dei tre anni successivi al relativo completamento; Le modifiche dei progetti non tempestivamente comunicate al Ministero del turismo o non approvate da quest'ultimo comporteranno la decurtazione delle spese correlate alle modifiche non comunicate e/o approvate e, nei casi più gravi, la revoca integrale dal finanziamento concesso, con conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati.

3. Il Beneficiario è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del finanziamento. Nel caso di revoca parziale o integrale, il Beneficiario è tenuto a restituire al Ministero del turismo le somme da quest'ultimo già erogate.

Articolo 21

Vigilanze e controlli

1. Il Ministero, in ogni fase del procedimento, può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione sui programmi finanziati volti a verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento del supporto finanziario.

2. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, rilasciate dai soggetti beneficiari e dai loro fornitori possono – in qualsiasi fase del procedimento – essere oggetto di verifiche e controlli, anche a campione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. In caso di accertata non veridicità delle dichiarazioni rese si procederà a revocare il contributo e, a recuperare le somme erogate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. Il richiedente del contributo, in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci, è soggetto alle conseguenze anche penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, come da ultimo rese più severe per effetto del sopra citato articolo 264 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (come modificato dalla Legge di conversione n. 77/2020) recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.



Articolo 22

Disposizioni finali

1. Il presente Avviso, nonché i successivi atti propedeutici al riconoscimento dei contributi, sono pubblicati sul sito istituzionale www.ministeroturismo.gov.it. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
2. La presentazione della domanda, di cui all'art. 10 del presente Avviso, non costituisce un'aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore dei soggetti istanti.
3. L'erogazione del contributo di cui al presente Avviso è subordinata alle disponibilità presenti nel pertinente capitolo di bilancio del Ministero del turismo.
4. La DVPT non si assume la responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della istanza dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 23

Modifiche all'Avviso

1. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Avviso saranno pubblicate tempestivamente sul sito web del Ministero del turismo www.ministeroturismo.gov.it.

Articolo 24

Responsabile del Procedimento e Richieste di chiarimenti e informazioni

1. Il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Benedetta Rizzo.
2. Eventuali richieste di chiarimenti e informazioni relative al presente Avviso devono essere inoltrate al seguente indirizzo PEO turismo.sostenibile@ministeroturismo.gov.it o alla PEC turismo.sostenibile@pec.ministeroturismo.gov.it. Alle richieste pervenute non si procederà per risposta singola ma solo per pubblicazione di "FAQ" sul sito web del Ministero.

Articolo 25

Controversie e foro competente

1. Per le controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Roma,



Ministero del Turismo



**Il Segretario Generale
Dott.ssa Barbara Casagrande**

(documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005)



Ministero del Turismo



ALLEGATO A - TIPOLOGIA DI SERVIZI DI CONSULENZA E DI SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE

A. Servizi qualificati di supporto all'innovazione di prodotto e/o di processo

Descrizione e finalità

Questa tipologia di servizi qualificati mira ad accrescere le conoscenze funzionali all'innovazione di prodotto e di processo delle Imprese, favorendo lo sviluppo di nuovi prodotti/servizi o processi interni/esterni diretti a creare un vantaggio competitivo. All'interno di tale famiglia si riconducono diversi interventi: dal supporto alla fase di generazione delle idee fino all'assistenza nella progettazione tecnica e nella sperimentazione, dal supporto nell'introduzione di nuovi prodotti e servizi alla gestione della proprietà intellettuale.

B. Servizi qualificati di supporto all'innovazione commerciale

Descrizione e finalità

Questa tipologia di servizi qualificati mira ad accrescere le conoscenze funzionali all'innovazione commerciale delle Imprese, favorendo lo sviluppo di nuovi concetti e azioni di marketing e promozione, il ricorso a strumenti per il presidio strategico dei mercati, l'innovazione nelle relazioni con la clientela, lo sviluppo di reti distributive specializzate, l'accompagnamento commerciale e l'accelerazione di imprese innovative, l'incremento delle dotazioni informatiche aziendali

C. Servizi qualificati di supporto all'innovazione organizzativa

Descrizione e finalità

Questa tipologia di servizi qualificati mira ad accrescere le conoscenze funzionali all'innovazione organizzativa delle Imprese, favorendo il cambiamento sostenibile a livello sia di azienda singola che lungo la catena di fornitura, grazie al ricorso a strumenti ICT, all'efficientamento delle operazioni produttive, ed eventualmente a forme di gestione temporanea dell'organizzazione d'impresa (temporary management), mutate dall'esperienza di altri Paesi più avanzati.